

Modifiche dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas 30 gennaio 2004, n. 4/04, e successive modificazioni e integrazioni

1. Al comma 33.1, lettera a), dopo la parola “interruzioni” sono aggiunte le parole “, anche in caso di passaggio dal mercato vincolato al mercato libero. Dalla verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuità sono esclusi i punti di consegna di emergenza, anche in MT.”.
2. Al comma 33.1, lettera b), dopo la parola “interruzioni” sono aggiunte le parole “, anche in caso di passaggio dal mercato vincolato al mercato libero. Dalla verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuità sono esclusi i punti di consegna di emergenza.”.
3. Il comma 33.10 è sostituito con il seguente comma:
“33.10 I clienti MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione hanno facoltà di derogare ai requisiti di cui al comma precedente se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) risultano dotati di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS) con fusibili e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA oppure risultano dotati di interruttore a volume d’olio ridotto (IVOR) con dispositivo di protezione per la sola corrente di corto circuito e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA;
 - b) la connessione MT tra l’IMS e il trasformatore MT/BT o tra l’IVOR e il trasformatore MT/BT è realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva non superiore a 20 m;
 - c) effettuano la manutenzione ai sensi della norma CEI 0-15 refertando su apposito registro costituito dalle schede F, S, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IMS con fusibili o costituito dalle schede F, IVOR, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IVOR con dispositivo di protezione per la sola corrente di cortocircuito, secondo le periodicità previste dalla stessa norma CEI 0-15.”;
4. Il comma 33.16 è sostituito con il seguente comma:
“33.16 La dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 33.15 non deve essere inviata per i nuovi impianti le cui richieste di connessione siano inviate all’impresa distributrice in data successiva alla data di pubblicazione della presente deliberazione. La dichiarazione di adeguatezza deve essere rinnovata in occasione di modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale e delle Protezioni Generali o della sostituzione dell’Interruttore Manovra Sezionatore o dell’Interruttore a Volume d’Olio Ridotto. In caso di modifica della taratura delle Protezioni Generali a seguito di richiesta dell’impresa distributrice, il cliente o altra utenza fornisce all’impresa distributrice la conferma scritta di quanto richiesto; in tal caso non è richiesto il rinnovo della dichiarazione di adeguatezza.”

5. Al comma 33.22 dopo le parole “di cui al comma 33.15” sono aggiunte le parole “, ad eccezione di quelli connessi a reti con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici o da imprese distributrici terze”.
6. Al comma 33.23 sono eliminate le parole “con potenza disponibile superiore a 500 kW o, per le utenze che immettono energia elettrica nella rete di distribuzione, con potenza nominale di impianto superiore a 500 kW,” e le parole “Per i clienti e le altre utenze MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW, il corrispettivo tariffario specifico sarà determinato con successivo provvedimento.”.
7. Alla fine del comma 33.23 sono aggiunte i seguenti periodi:
“Il corrispettivo tariffario specifico viene corrisposto all’impresa distributtrice con il criterio del pro-quota giorno.
La corresponsione del corrispettivo tariffario specifico viene sospesa al momento dell’invio all’impresa distributtrice della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 33.15.
Nel caso in cui il controllo di cui al comma 33.18 evidenzi la non rispondenza dell’impianto ai requisiti tecnici di cui ai commi 33.9 e seguenti, il cliente finale o altra utenza MT è tenuto al versamento del corrispettivo tariffario specifico con decorrenza dalla data di invio della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 33.15 o, qualora tale dichiarazione sia stata inviata in un anno precedente a quello di effettuazione del controllo, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di effettuazione del controllo.”
8. Dopo il comma 33.25 è aggiunto il seguente comma:
“33.26 Sino al 31 dicembre 2007 il presente Titolo 5 non si applica ai punti di consegna tra imprese distributrici interconnesse, ai punti di consegna su palo e in cabine in elevazione con consegna agli amari con potenza disponibile fino a 100 kW.”